

- 1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **confermare per il 2013 le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria** stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29.10.2012, regolarmente pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze, al link di pubblicazione <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm>, riservando all'Ente la facoltà di provvedere alla modificazione di tali aliquote e detrazioni entro il termine fissato dal sopra indicato comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, pertanto entro il 30 settembre 2013;
- 3) di **prendere atto delle modifiche introdotte dalla recenti disposizioni normative** esposte in narrativa, che comportano un sostanziale cambiamento nel versamento dell'imposta mutando la ripartizione di quanto dovuto a Stato e Comune, e che rendono necessario riepilogare le aliquote e detrazioni definite dalla sopra esposta delibera di C.C. n. 27 del 29.10.2012 come segue:
- **ABITAZIONE PRINCIPALE:** (Aliquote da applicare conformemente ai redditi lordi percepiti dal nucleo familiare del soggetto passivo, così come risultante dal registro della popolazione residente in anagrafe, e previa esibizione di documentazione fiscale dimostrativa dei redditi percepiti):
- fascia di reddito a) da 0 a € 15.000,00 = aliquota dello 0,40%;
- fascia di reddito b) da € 15.000,01 a € 45.000,00 = aliquota dello 0,45%;
- fascia di reddito c) da € 45.000,01 a € 90.000,00 = aliquota dello 0,50%;
- fascia di reddito d) oltre € 90.000,00 = aliquota dello 0,55%.
- In mancanza della documentazione fiscale dimostrativa dei redditi, l'aliquota da applicare sarà pari allo 0,55%. Per tale fattispecie di immobili l'imposta da versare rimane interamente a favore del Comune.
- **ALTRI FABBRICATI:** aliquota dello 0,81% per tutte le categorie di fabbricati (che sarà da corrispondere interamente al Comune), ad eccezione degli **IMMOBILI DI CATEGORIA D/5** (istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro); per questi ultimi si determina l'aliquota dello 1,06% che sarà riservata allo Stato per la quota pari all'imposta calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento (con codice tributo 3925), destinando il restante 0,30 per cento al Comune (con codice tributo 3930); per i restanti Altri Fabbricati classificati nel **GRUPPO CATASALE D** si specifica che l'aliquota di riferimento rimane pari allo 0,81%, e sarà da destinare allo Stato per la quota pari all'imposta calcolata all'aliquota base dello 0,76 per cento (con codice tributo 3925), destinando il restante 0,05 per cento al Comune (con codice tributo 3930).
- **ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE, E UNA LORO PERTINENZA, CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO** a familiari e/o affini entro il primo grado: si considerano le fasce di reddito sotto riportate a condizione che venga presentato unitamente alla documentazione fiscale dimostrativa dei redditi anche il contratto di comodato d'uso gratuito debitamente registrato (aliquote da applicare conformemente ai redditi lordi percepiti dal nucleo familiare del soggetto passivo, così come risultante dal registro della popolazione residente in anagrafe):
- fascia di reddito a) da 0 a € 15.000,00 = aliquota dello 0,76%;
- fascia di reddito b) – c) – d) da € 15.000,01 a € 90.000,00 = aliquota dello 0,81%;
- Per questa fattispecie di immobili l'intero ammontare dell'imposta sarà da destinare al Comune.

- TERRENI AGRICOLI: aliquota 0,81%. Per questa fattispecie l'intero ammontare dell'imposta sarà da destinare al Comune;
- FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE: aliquota dello 0,20%. L'imposta per questa fattispecie diventa di intera competenza statale, con codice tributo 3925, qualora i fabbricati siano classificati nel gruppo catastale D/10; in caso di diversa classificazione, l'imposta sarà da destinare al Comune.
- AREE FABBRICABILI: aliquota dello 0,81%. Per questa fattispecie l'intero ammontare dell'imposta sarà da destinare al Comune.

- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono **dal 1 gennaio 2013**;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al vigente Regolamento Comunale e a ogni altra normativa vigente applicabile al tributo;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 ottobre 2013, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- 7) di dare atto che, qualora venga rispettata la data di invio di cui al punto 6), e pertanto con pubblicazione sul predetto sito alla data del 28 ottobre 2013, l'efficacia delle aliquote e detrazioni stabilite con la presente deliberazione decorre dal 1 gennaio 2013, e pertanto il versamento della seconda rata IMU con scadenza la 16 dicembre 2013, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, dovrà essere effettuata con eventuale conguaglio sulla prima rata versata con scadenza al 17 giugno 2013; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre 2013, saranno applicabili gli atti adottati per l'anno 2012, come pubblicati sul predetto sito del dipartimento delle finanze;